



**Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora
Direzione Agricoltura
Settore
Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica**

**Fondo Europeo per la Pesca
FEP 2007/2013**

Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006

BANDO

per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alla

**Misura 3.4
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori**

Disposizioni generali

E' aperto il bando per la presentazione delle domande di contributo, riferito al periodo 2007 - 2013, afferenti alla Misura nel settore della Pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006 - Regioni Fuori Obiettivo di Convergenza:

ASSE 3

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

La ricezione delle istanze di finanziamento, gli adempimenti istruttori, l'attribuzione dei punteggi, nonché la liquidazione degli incentivi sono di competenza del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, struttura facente capo alla Direzione Agricoltura. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore sopraccitato.

Art. 1. Modalità di compilazione e termine di presentazione delle domande

La domanda di contributo a firma del richiedente o del legale rappresentante (solo se il titolare è persona giuridica) deve essere compilata in carta semplice utilizzando la modulistica allegata alla presente determinazione dirigenziale e disponibile presso il competente Ufficio regionale Pesca e Acquacoltura, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, o sul sito Web: www.regione.piemonte.it/ selezionare Agricoltura e, al suo interno, Pesca e Acquacoltura.

Ai sensi del d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 503, art. 8 comma 1, il richiedente (o il legale rappresentante dell'azienda) deve indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il CUAA dell'azienda (**codice unico di identificazione aziende agricole**), che corrisponde al **Codice fiscale**.

1.2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del progetto,
- b) relazione descrittiva con elenco delle spese da sostenere,
- c) documentazione tecnica prevista dalla singola misura,
- d) dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità:
 1. di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo;
 2. di non aver usufruito di altri contributi pubblici inerenti l'iniziativa;
 3. di assoggettabilità o meno della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 d.p.r. 600/1973;
- e) elenco della documentazione allegata, come dettagliato nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

All'accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, faranno seguito:

- a) la decadenza dall'eventuale ammissione a contributo;
- b) la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica (d.p.r. 445/2000 e d.p.r. 403/1998).

1.3 Le domande, complete della relativa documentazione, dovranno essere presentate tramite raccomandata A/R, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, entro il termine perentorio **del 20 maggio 2010** alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino; a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla raccomandata A/R è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Art. 2. Finanziamento delle domande risultate ammissibili

2.1 Le domande che, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo paragrafo 3, siano risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse messe a disposizione dal presente bando, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi così come definito al paragrafo 2.2.

2.2 Nel corso del periodo di validità del presente bando la Regione Piemonte si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse assegnate o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare la disponibilità per ciascun asse.

Art. 3. Procedure generali dell'istruttoria

3.1 Alle domande pervenute entro il termine prestabilito viene assegnato un numero cronologico seguito dalla seguente sigla di identificazione e dall'anno di riferimento della domanda:

___/PRO/2010 -Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

3.2 Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica comunica con lettera agli interessati gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva. Tale comunicazione non precostituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici previsti.

3.3 Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, entro 45 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, istruisce le domande pervenute e ne accerta l'ammissibilità.

Il Settore si riserva di richiedere agli interessati eventuale documentazione integrativa.

Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, relativamente alle domande ritenute non ammissibili dal punto di vista amministrativo, predispone il verbale di archiviazione, con relativa motivazione, ai fini della determinazione dirigenziale di archiviazione. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- a) l'invio fuori termine della domanda;
- b) l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda.

Il Settore predispone, per i progetti relativi alle domande ritenute ammissibili dal punto di vista amministrativo, gli atti utili da sottoporre al Nucleo di valutazione. Il Nucleo di valutazione effettua l'analisi tecnico-economica dei progetti relativi alla Misura e propone al Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, secondo i casi:

- a) l'archiviazione dei progetti ritenuti non ammissibili dal punto di vista tecnico-economico;
- b) l'attribuzione del punteggio di merito nel caso di progetti ritenuti ammissibili dal punto di vista tecnico-economico sulla base dei criteri di priorità individuati per la Misura.

Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica predispone, relativamente ai progetti ritenuti non validi dal punto di vista tecnico-economico, il verbale di archiviazione, con relativa motivazione, che costituisce la base per la determinazione dirigenziale di archiviazione.

Il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, sulla base delle proposte del Nucleo di valutazione predispone, relativamente ai progetti ritenuti validi dal punto di vista tecnico-economico, i verbali di istruttoria con l'indicazione, per ogni progetto, della spesa massima ammissibile, del contributo massimo concedibile e del punteggio di merito.

La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria dei progetti idonei e finanziabili, sarà pubblicata sul B.U.R. e riporta per ciascun progetto:

- a) il numero identificativo del progetto;
- b) il nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- c) il codice fiscale o P. IVA;
- d) la spesa ammessa a contributo;

- e) il contributo concedibile;
- f) il punteggio di merito.

Con determinazione dirigenziale i progetti saranno approvati e finanziati secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse finanziarie previste nel periodo di validità del bando; ciascun progetto riporta:

- a) il numero identificativo del progetto;
- b) il nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- c) il codice fiscale o P. IVA;
- d) la spesa ammessa a contributo;
- e) il contributo concesso così suddiviso:
 - quota di contributo comunitario;
 - quota di contributo nazionale;
 - quota di contributo regionale;
- f) il punteggio di merito;
- g) la data prevista per l'inizio dei lavori;
- h) le prescrizioni che i beneficiari sono tenuti ad osservare per l'erogazione dei contributi;
- i) altre eventuali prescrizioni.

La determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti inseriti in graduatoria sarà pubblicata sul B.U.R.

3.4 Tempi di realizzazione dell'iniziativa

I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di due mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il termine di 12 mesi.

Sono considerate ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute successivamente al 1° gennaio 2007.

3.5 Inizio lavori

Entro **90 giorni** dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario deve trasmettere alla Regione dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante la data di inizio lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

3.6 Varianti

E' possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Eventuali varianti tecniche possono essere proposte alla Regione da parte del soggetto beneficiario, non oltre 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dal provvedimento regionale per la realizzazione del progetto e devono essere adeguatamente motivate sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici.

La variante per essere ammissibile deve confermare:

- a) le finalità del progetto approvato ed ammesso a contributo;
- b) il punteggio di merito ottenuto.

Le varianti non possono comportare in ogni caso l'aumento del contributo concesso.

La richiesta di variante che prevede una minor spesa rispetto a quella ammessa a contributo, comporta la relativa diminuzione del contributo, e può essere richiesta solo qualora sia stata rispettata almeno la soglia minima del 70% di realizzazione dell'iniziativa della spesa ammessa.

L'ammissibilità delle varianti sarà accertata dal Nucleo di valutazione e comunicata all'interessato. Qualora il Nucleo di valutazione lo ritenga necessario, il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica può richiedere al soggetto richiedente documentazione tecnica integrativa sulle varianti proposte. La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. Tale documentazione è messa a disposizione del Nucleo di valutazione. L'esecuzione di varianti avvenute precedentemente alla domanda può

comportare il mancato riconoscimento delle spese e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

Le varianti non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa.

Le varianti, ove ammissibili, sono approvate con determinazione dirigenziale.

3.7 Adattamento tecnico-economico

Costituisce adattamento tecnico-economico e non variante la modifica del progetto ammesso a contributo e che riguardi soluzioni tecniche migliorative della funzionalità degli investimenti approvati e realizzate purché contenute nell'ambito del 10% della spesa totale approvata, al netto delle spese generali e tecniche. L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte e non può determinare cambiamenti nel contributo concesso e nel punteggio di merito. Il beneficiario resta in ogni caso responsabile dell'adattamento tecnico-economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

3.8 Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il soggetto destinatario del contributo può chiedere alla Regione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori per un periodo non superiore a 2 mesi purché i lavori medesimi abbiano avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 50% delle spese ammesse a contributo e adeguatamente documentate. La richiesta di proroga deve essere presentata non oltre 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dalla determinazione dirigenziale per la realizzazione del progetto e deve essere adeguatamente motivata.

L'Ufficio competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al beneficiario con determinazione dirigenziale.

3.9 Fine lavori

Il soggetto beneficiario del contributo trasmette al Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica dichiarazione della data di fine lavori. Tale dichiarazione costituisce uno dei presupposti indispensabili per l'emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso.

Art. 4. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori/acquisti di cui al punto 3.5; l'adozione del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a favore della Regione Piemonte da parte del soggetto destinatario del contributo di importo pari al 110% del valore dell'anticipazione concessa.

Non sono ammissibili richieste di anticipo presentate nei 90 giorni che precedono la data fissata per la conclusione del progetto.

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;

- b) saldo allo stato finale dei lavori previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse.

4.1 Il saldo del contributo concesso sarà liquidato alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse. Tale relazione dovrà essere corredata della rendicontazione tecnico-finanziaria contenente copia della documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate e dichiarazione

liberatoria e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali atti dovranno essere firmati dal richiedente e dal responsabile tecnico del progetto e dovranno essere presentati entro due mesi dalla fine dei lavori.

La richiesta della totalità o del saldo del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione, come da modello allegato nelle istruzioni operative approvate con apposita determinazione dirigenziale;
- b) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- c) fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico o assegno circolare non trasferibile, con il quale è stata liquidata la fattura;
- d) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
- e) documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.

4.2 L'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla verifica tecnico-amministrativa del progetto da parte di soggetti pubblici o privati a ciò appositamente incaricati. Tale verifica dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di presentazione della relazione e della relativa rendicontazione. La determinazione dirigenziale di liquidazione del saldo verrà adottata successivamente alla verifica tecnico-amministrativa e verrà richiesto ai soggetti ammessi a contributo il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937,00 euro.

Art. 5. Rinuncia e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo dovrà comunicare alla Regione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta comprensiva degli interessi legali.

Il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure previsti ai punti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, comporta la decadenza del contributo, nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, la Regione provvederà al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fidejussore.

Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto.

5.1 Cause di forza maggiore sono le seguenti:

- a) il decesso del beneficiario del contributo, qualora l'attività non venga proseguita;
- b) l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti;
- c) l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettata ad impegno;
- d) le catastrofi naturali che coinvolgano superfici assoggettate ad impegno;
- e) le catastrofi naturali che coinvolgano una parte rilevante dell'azienda tali da compromettere la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
- f) la distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso produttivo;
- g) l'epizoozia che colpisca tutto o parte dell'allevamento del beneficiario con ordinanza di abbattimento da parte dell'autorità competente.

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo con raccomandata A/R entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento.

Nei casi in cui il beneficiario invochi una causa di forza maggiore, il Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, sulla base della documentazione trasmessa dagli interessati, provvede ad assumere la determinazione dirigenziale di riconoscimento o di diniego delle cause di forza maggiore.

Il beneficiario o gli aventi titolo che non completino l'iniziativa per causa di forza maggiore riconosciuta non sono tenuti alla restituzione dell'anticipo già eventualmente percepito per stati di avanzamento dei lavori già eseguiti e/o acquisti già effettuati, comprovati da idonea documentazione.

La decadenza dal contributo, nonché la restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta, avverrà anche nel caso che la verifica tecnico-amministrativa di cui al punto 4.2 accerti una riduzione del costo complessivo del progetto superiore al 30% del costo dello stesso.

La suddetta riduzione ammessa nel limite del 30% è comprensiva di quella eventualmente prevista in sede di variante di cui al punto 3.6.

Art. 6. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 70% del totale del progetto;
2. per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
3. per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
4. per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate dagli interessi legali.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 7. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Salvo preventiva autorizzazione del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, nel periodo di 5 anni decorrente dalla data di liquidazione finale del contributo non sono consentiti la vendita, la cessione, la dismissione a qualsiasi titolo e il cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle attrezzature che hanno beneficiato di contributo. Tale periodo è elevato a 10 anni per gli immobili. In caso di violazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di procedure fallimentari l'Amministrazione Regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Art. 8. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
- c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;

- d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- e) in caso di investimenti superiori a 500.000,00 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone nel luogo dell'intervento o sull'oggetto acquistato che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità, il riferimento al FEP, la frase "Fondo Europeo per la pesca" e la frase "Investiamo per un'attività di pesca sostenibile" come previsto agli artt. 32 e 33 del reg. (CE) 498/2007;
- f) tutte le misure di informazioni e pubblicità relative all'operazione devono riportare: l'emblema dell'Unione europea, un riferimento al FEP "Fondo Europeo per la pesca" e la frase "Investiamo per un'attività di pesca sostenibile" come previsto all'art. 33 del reg. (CE) 498/2007.

Per gli Enti Pubblici e soggetti previsti dal d.lgs. 12 aprile 2006 deve essere garantito il rispetto della Normativa sugli Appalti Pubblici.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

Art. 9. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di 1° livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

Clausola DEGGENDORF

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e dal d.p.c.m. 23 maggio 2007, attuativo della predetta disposizione, i destinatari degli aiuti previsti dal presente bando possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in base a conforme modulistica allegata alla domanda di contributo, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, così come specificati dall'art. 4 del citato decreto.

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo e si concluderà entro 120 giorni.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino, tel. 011/4325147 - 011/4325807.

Riferimenti normativi

- reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- reg. (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007.

Disposizioni specifiche:

Misura 3.4
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori
(art. 40 reg. (CE) n. 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del reg. (CE) 1198/2006, la misura è destinata alla valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità, nonché alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) 510/2006.

In particolare la misura dovrà essere indirizzata alla realizzazione di campagne di promozione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 40, par. 3 lett. a del reg. (CE) 1198/2006).

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

- a) Organizzazioni che operano per conto dei produttori;
- b) Organismi pubblici o da questi designati;
- c) Organizzazioni professionali riconosciute.

Art. 3. Area di intervento

Territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione di campagne di promozione regionale, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- d) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) 510/2006;
- e) certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- f) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- g) realizzazione di indagini di mercato.

Art. 5. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

- a) progetto preliminare costituito da relazione tecnica dettagliata, cronoprogramma;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale;
- d) piano finanziario dell'investimento;
- e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa e, nel caso in cui contributo richiesto sia superiore a euro 154.937,00 corredato anche dalla dicitura antimafia;
- f) nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa, atto costitutivo, statuto, estratto libro soci, certificato prefettizio;

- g) certificazione DURC o richiesta di certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- h) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- i) assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del reg. (CE) 498/2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di avvio del progetto.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. i costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
2. l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
3. le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
4. costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;
5. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 reg. (CE) 498/2007. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Non sono ammissibili le spese per:

1. contributi in natura;
2. acquisto di mobili e attrezzature, ad eccezione della partecipazione a fiere;
3. costi di funzionamento;
4. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
5. spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006 e s.m.i);
6. interessi passivi;
7. spese per la realizzazione o ristrutturazione di alloggi per il personale;
8. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
9. IVA;
10. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e recuperabili da parte del beneficiario finale;
11. le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino al completamento degli investimenti.

In caso di parità di punteggio costituirà elemento di priorità la data del timbro dell'ufficio postale accettante di presentazione della domanda tramite raccomandata A/R.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio
Operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura Per ogni azione o iniziativa	5 max 25
Operazioni volte all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	10
Operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto	15
Operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente	10
Operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca	8
Operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere a valenza: - regionale - nazionale - internazionale	5 10 15
Operazioni volte alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate	2
Operazioni volte alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) 510/2006	10
Operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse dell'annualità 2010 del Piano finanziario del FEP per un importo complessivo di Euro 62.710,00.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

98% della spesa totale ammessa a contributo se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico o da un soggetto da questo designato;

40% della spesa ammessa a contributo in tutti gli altri casi.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

Art .10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a euro **50.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di euro **50.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 12 mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.